



Unione Comuni Garfagnana
Ufficio Centrale Unica Committenza

N° Gen. CUC 55.10.26

DISCIPLINARE DI GARA

UNIONE COMUNI GARFAGNANA: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/'23 e ss.mm. e ii. SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA STABILITA' DELLA PARETE DI CONTENIMENTO IN ADIACENZA ALLE ABITAZIONI IN VIA BELVEDERE, FRAZIONE SILICO - PR FESR TOSCANA 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE AZIONE 2.4.3 SUB-AZIONE 2.4.3.4"

ENTE DELEGANTE: COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

CUI: L00423460468202500004

CUP: G51G24000190006

CPV: 45262211-3 Lavori di infissione di pali

CIG: acquisito in fase di gara.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Indicato sulla piattaforma START

Pubblicazione a livello nazionale ai sensi art. 85 del D.lgs. 36/2023, sulla BDNCP e sul sito istituzionale della Stazione appaltante delegante (trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 c. 1 lett. a)

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. DURATA	12
3.2. REVISIONE PREZZI	12
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI.....	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
7. AVVALIMENTO	20
8. SUBAPPALTO.....	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	22
11. SOPRALLUOGO	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	27
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	30
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	30
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	31
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
16. OFFERTA TECNICA	33
17. OFFERTA ECONOMICA.....	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
19.1. PROCEDURA DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE ED APPLICAZIONE INVERSIONE PROCEDIMENTALE 35	
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39

24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	39
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	39
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
28. ALTRE INFORMAZIONI	41

PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Manutenzioni e Lavori pubblici Ing. Mariolino Morganti, R.G. n. 207 del 17/08/2026, l'ente delegante Comune di Pieve Fosciana ha deciso di affidare l'esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO DELLA STABILITA' DELLA PARETE DI CONTENIMENTO IN ADIACENZA ALLE ABITAZIONI IN VIA BELVEDERE, FRAZIONE SILLICO - PR FESR TOSCANA 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE AZIONE 2.4.3 SUB-AZIONE 2.4.3.4", conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 (**CAM Strade**), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 e richiamati espressamente nella documentazione tecnica (elaborato E_R.06 - Relazione CAM).

Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture, Opere Pubbliche e Centrale Unica Di Committenza Ing. Federica Tognini n. 643 del 18/08/2026 è stato avviato il procedimento per l'indizione della procedura di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma certificata START accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del prezzo più basso.

Così come disposto ai sensi dell'art. 54 c. 1 del D.lgs. 36/2023, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea cui all'articolo 14 che non presentano carattere transfrontaliero, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, le stazioni appaltanti prevedono, e nella presente si prevede, **l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale**, ovvero che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 54 D.lgs. 36/2023 così come previsto all'allegato II.2. Quanto sopra si applica nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

Così come previsto ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante delegante, ai fini di cui sopra, ha scelto il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, fra quelli descritti nell'allegato II.2, il metodo di cui alla **lettera A)**.

In ogni caso la Stazione appaltante:

- a) procederà, prima dell'aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi;
- b) discrezione della Stazione Appaltante, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dal c. 10 dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante Delegante ha scelto di avvalersi **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D.lgs. 36/2023** che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima delle buste amministrative.

Così come previsto ai sensi dell'art. 17 c. 3 e allegato I.3 al D.lgs. 36/2023, la presente procedura di selezione dovrà essere conclusa entro mesi cinque, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, del medesimo allegato.

Il termine per la ricezione delle offerte, previsto dall'art. 71 C. 2, è pari a 30 (trenta) giorni.

Con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.) è stato sancito, all'articolo 1, il principio del risultato quale "criterio prioritario di bilanciamento con altri principi" (Pag. 10 – Relazione al Codice) per cui lo svolgimento della procedura di gara non deve essere condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara (Pag. 151 – Relazione al Codice). La presente procedura è avviata in osservanza del principio del risultato.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pieve Fosciana (LU), Frazione Sillico Codice NUTS ITI12.

Centrale di committenza delegata:

Unione Comuni Garfagnana via V. Emanuele 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana Lucca (LU).

Contatti:

- Centralino tel. 0583.644911;
- Centrale Unica di Committenza tel. 0583.644925
- **Responsabile di procedimento per la fase di affidamento:** Ing. Federica Tognini;
- E-mail: federica.tognini@ucgarfagnana.lu.it
- Posta PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Stazione appaltante delegante:

Comune di **Pieve Fosciana**

Via S. Giovanni, 48, 55036 Pieve Fosciana LU

Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15 c.1 del Codice: Ing. Mariolino Morganti

tel. 0583668229/30, e-mail: tecnico@comune.pievehosciana.lu.it

Sezione amministrazione trasparente:

<https://www.amministrazionetrasparente.eu/comunepievehosciana/>

1. PIATTAFORMA

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, l'Ente si avvale della piattaforma telematica di negoziazione Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito, "START" o "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 25 e 26 del D.lgs. 36/23 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a

quanto previsto nel documento denominato “ISTRUZIONI OPERATIVE” consultabile sulla piattaforma. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta in termini è necessario accedere alla Piattaforma START al seguente link <https://start.toscana.it> ed iscriversi all'interno della Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione, l'accesso alla Piattaforma o l'invio dell'offerta devono essere effettuate contattando il Call Center al numero +39 02 8148 0761 oppure all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Progetto esecutivo;

Documentazione busta amministrativa:

- a) domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START (**obbligatorio**);
- b) dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione - modello A (**obbligatorio**);
- c) documento di gara unico europeo DGUE generato dalla piattaforma START (**obbligatorio**);
- d) dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria;
- e) dichiarazione assolvimento pagamento imposta di bollo (**obbligatorio**);
- f) dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interessi (**obbligatorio**);

- g) Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma START reperibile al link: <https://start.toscana.it/sitereferences/instruction> contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- h) eventuale dichiarazione possesso requisiti OG3 in forma semplificata ai sensi articolo 28 allegato II.12 del codice (per importo lavori inferiore ad €. 150.000);
- i) eventuale dichiarazione subappalto qualificante al 100% della categoria scorponabile OG3;
- j) dichiarazione di equivalenza CCNL applicato (**obbligatorio**);

Documentazione busta economica:

- a) Modello B.1 - dichiarazione di eventuale difformità manodopera
- b) Spazio per inserimento ricevuta di pagamento del contributo ANAC (**Obbligatorio**);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante delegante (Comune di Pieve Fosciana), nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti", al seguente link: <https://www.amministrazionetrasparente.eu/comunepiechefosciana/> e sulla Piattaforma START al seguente link: <https://start.toscana.it/tendering/tenders/032394-2026/view/detail/1>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma START riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana www.regione.toscana.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

L'Ente si riserva di non fornire risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, ove previsto, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA STABILITA' DELLA PARETE DI CONTENIMENTO IN ADIACENZA ALLE ABITAZIONI IN VIA BELVEDERE, FRAZIONE SILICO - PR FESR TOSCANA 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE AZIONE 2.4.3 SUB-AZIONE 2.4.3.4"

A seguito degli eventi meteorici del novembre 2023, si è verificato un dissesto nella frazione di Silico in Via Belvedere, area abitata del centro storico, in prossimità di abitazioni privati e di case vacanze all'interno del borgo.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori consistenti nella realizzazione di una berlinese, costituita da un cordolo di sommità in calcestruzzo armato di collegamento tra i micropali di limitato diametro, da realizzare con piccoli mezzi operativi e senza generare eccessive vibrazioni da trasferire alle strutture esistenti presenti nell'area di lavorazione. L'opera, completamente in ipogeo, permetterà il miglioramento del dissesto in atto. La struttura sarà composta da micropali di foro 160 mm, armati con tubolari S355 di diametro 114.3 mm spessore 10 mm, disposti in quinconce su due file ad interasse 85 cm e con interasse sulla fila di 125 cm. **Le perforazioni saranno realizzate con l'uso di rivestimento e in quasi assenza di vibrazione e di percussione per non generare perdite di aria o azioni che possano generare danni al paramento esistente e al le strutture delle abitazioni.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nella documentazione progettuale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'eventuale assenza negli elaborati grafici di indicazioni, specifiche, quote, comunque desumibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per iscrizione di riserve. Ove iscritte saranno rigettate.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza, e agire secondo buona fede e correttezza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 58 del D.lgs. 36/2023)

Ai fini di cui all'art. 58 c. 2 del D.lgs. 36/2023 si fa presente che l'appalto è costituito da un **unico lotto**.

Come specificato nella determinazione a contrarre, in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell'intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste, e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, rispettando la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato.

INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il presente appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, annualità 2026/2028, al numero CUI: L00423460468202500004.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Beni Patrimoniali, Demaniali, Manutentivo e Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Fosciana, Ing. Mariolino Morganti, Reg. Gen. n. 187 del 28.07.2026:

Il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice, dall'Ing. Mirko Consoloni (responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Fosciana) con verbale del 27.07.2026.

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Atto decisione a contrarre del Responsabile del Settore Beni Patrimoniali, Demaniali, Manutentivo e Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Fosciana, Ing. Mariolino Morganti, determinazione R.G. n. 207 del 17.08.2026.

CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, e 17 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti, la stazione appaltante delegante potrà avvalersi della consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: A MISURA.

Esso verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023.

IMPORTO:

L'importo dell'appalto è pari a **€. 188.858,08** oltre IVA ed è costituito da:

A - importo a base di gara sul quale è proposto il ribasso: **€. 182.586,63**

B – importo oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso): **€. 6.271,45**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera pari ad **€. 49.944,33**, per tutta la durata del contratto, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera come sopra individuati.

In merito ai costi della manodopera si rimanda a quanto ulteriormente previsto all'art. 17 del presente disciplinare.

CONTRATTO APPLICABILE

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto, come indicato dalla stazione appaltante delegante ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. 36/2023, è il seguente: "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" (**cod. CNEL F012**) così come integrato territorialmente.

A tale scopo si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato per tutta la durata del contratto.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.lgs. 36/2023. L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 4 del Codice (e Allegato I.01: artt. 4 e 5) **qualora l'operatore applichi un diverso contratto collettivo** dovrà indicare il diverso contratto applicato e rendere dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice, compilando la seconda parte del modello di cui in allegato ("**dichiarazione di equivalenza CCNL applicato**") e caricandolo nella documentazione amministrativa nell'apposito spazio predisposto.

Sia l'operatore economico concorrente, che l'eventuale impresa mandataria nei raggruppamenti già costituiti/costituendi, che l'eventuale impresa ausiliaria e l'eventuale consorziata esecutrice sono tenuti

a rendere le dichiarazioni previste nel modello sopra citato. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilata e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposito modello predisposto dalla stazione appaltante nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno in ordine all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella lex specialis di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero l'equivalenza delle tutele del proprio CCNL a quello indicato dalla stazione appaltante in conformità all'allegato I.01 del Codice. In quest'ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata, prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'articolo 110 e in conformità all'allegato I.01 del D. Lgs 36/2023.

N.B. In tale dichiarazione l'operatore economico deve indicare anche il codice alfanumerico unico del CNEL per identificare in modo univoco il CCNL applicato, così come già dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

L'obbligo di applicazione del CCNL indicato per la categoria prevalente opera anche per i subappaltatori purché affidatari di prestazioni rientranti nella categoria prevalente (Art. 119, comma 12), fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

FINANZIAMENTO

L'intervento, dell'importo complessivo di **€ 270.000,00**, è oggetto di finanziamento FESR 2021-27 destinati alla Strategia territoriale 2021-27 "paesaggi futuri" dell'Area interna "Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese" – SUB AZIONE PR FESR 2_4_3_4 Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane come da D.D. 24675/2025. In caso di eventuali ritardi imputabili all'impresa tali da perdere il contributo, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, l'applicazione di penali e la richiesta di risarcimento danni, pari al contributo, oltre ad eventuali danni richiesti dall'amministrazione nelle opportune sedi giudiziarie.

ANTICIPAZIONE

Come previsto ai sensi dell'art. 2.19 del CSA, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di **un'anticipazione del prezzo**, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Tale anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 2.16 del CSA.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento.

RISPETTO CAM

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei **CAM** previsti per legge dello specifico settore e così come da progetto elaborato, in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (**CAM Strade**) adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024.

Si rimanda al link: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

BIM

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 36/2023 nel presente appalto non è obbligatorio adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere, in quanto di importo inferiore a 2 milioni di euro.

3.1. DURATA

Così come previsto ai sensi dell'art. 2.8 del capitolato speciale di appalto il complesso dei lavori dovrà essere eseguito in giorni naturali e consecutivi pari a **91** (Novantuno) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori/consegna in via d'urgenza o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Si rinvia agli elaborati progettuali tutti ed in particolare al cronoprogramma.

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto previsto all'art. 2.29.1 del Capitolato speciale di appalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al **3 per cento** dell'importo complessivo si attivano le clausole di revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Le clausole di revisione si applicano nella misura del **90% del valore eccedente la variazione del 3%** per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La revisione dei prezzi si applica alle lavorazioni oggetto dell'appalto, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola revisionale. Essa non costituisce modifica sostanziale del contratto e non può alterarne la natura generale, ma è finalizzata ad assicurare il riequilibrio contrattuale.

Qualora l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. b) del Codice, la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. Ai fini della determinazione dell'indice sintetico di progetto, si farà riferimento a quanto previsto dall'Allegato II.2-bis, articolo 4, procedendo alla suddivisione dell'importo complessivo dell'appalto nelle seguenti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), come riportato nella tabella seguente:

Codice TOL	Tipologie Omogenee di Lavorazioni Tabella A.2 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023	Importo lavori + sicurezza (€)
TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	49'479,24
TOL.11	Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature	4'797,88

TOL.19	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche	134'580,96
TOTALE		188.858,08

Gli oneri della Sicurezza sono stati imputati alla categoria prevalente TOL 19 che rappresenta il 71.26% dei lavori.

Per ciascuna rilevazione, la variazione del costo dei contratti è calcolata come **differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della migliore offerta**, assunto quale valore base iniziale.

Il valore iniziale dell'indice sintetico da assumere quale base per il calcolo delle variazioni dei prezzi è quello corrispondente al **mese del provvedimento di aggiudicazione** (secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato II.2-bis), salva diversa previsione normativa nei casi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione.

Tale valore costituirà la base di confronto per la verifica delle variazioni dell'indice in corso di esecuzione e per l'eventuale attivazione della revisione prezzi. La variazione dell'indice sintetico determinato sarà verificata in corso di esecuzione, **in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori**, ai fini dell'eventuale attivazione della clausola revisionale.

Ai fini della verifica delle variazioni del costo contrattuale, nonché alle modalità e dei termini di pagamento relativi alla revisione dei prezzi, si farà riferimento a quanto disposto dall'allegato II.2-bis articolo 5. La metodologia utilizzata per il calcolo dell'importo revisionale dei lavori, sia in aumento che in diminuzione, è quella indicata nella tabella B.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento lavori, secondo la cadenza contrattuale dei SAL.

L'importo revisionale è contabilizzato separatamente rispetto all'importo contrattuale maturato.

Prima del pagamento della rata di saldo, la stazione appaltante verifica la completa regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi. Eventuali importi non ancora regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

È ammessa la previsione di modalità semplificate di pagamento degli importi revisionali, purché sia adottato un unico stato di avanzamento lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale e l'importo revisionale determinato ai sensi dell'Allegato II.2-bis.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda a quanto previsto all'art. 1.7 del Capitolato speciale di appalto per la disciplina relativa alla modifica del contratto in fase di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 del Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 226.629,70** al netto di IVA:

Importo a base di gara + oneri sicurezza	€ 188.858,08
Opzione quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento	€ 37.771,62
Valore globale stimato (art. 14 c. 4 del Codice)	€ 226.629,70

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante delegante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella **dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (modello A)**, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono altresì esclusi per un periodo di sei mesi gli operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 c.11 del D.lgs nr. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, come declinato dal D.M. 18/09/2024 nr. 132.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nell'apposito spazio predisposto su START e sul FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante delegante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui sopra, dovrà essere dichiarato all'interno del D.G.U.E. generato dalla piattaforma START nella parte IV lett. A "Criteri di selezione: idoneità".

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto rientrano, ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del Codice, nelle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria tabella A all. II.12 del codice	Qualificazione obbligatoria	Importo (Euro)	Importo complessivo incrementato del quinto d'obbligo (Euro)	Indicazioni speciali	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile % (*)
Opere strutturali speciali	OS21 Cl. I°	SI	134.580,96	161.497,15	Prevalente	Max 49,99%
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere	OG3 (sottosoglia importo inferiore ad €. 150.000) (**)	SI (Art. 28 ALL.II.12)	54.277,12	65.132,54	Scorporabile	100%
Importo complessivo dell'appalto		Totale		€. 226.629,70		

(*) È ammesso il subappalto così come previsto ai sensi art. 119 del D.lgs. 36/23. Si evidenzia, in particolare, che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e delle prestazioni contrattuali ad alta intensità di manodopera. Si rammenta che, in relazione alle categorie con obbligo di qualificazione sopra individuate eventuale subappalto potrà essere affidato ed eseguito esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti.

() Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inerente la categoria scorporabile, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le categorie e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle stesse, deve subappaltare interamente la stessa a soggetti con adeguata qualificazione (SUBAPPALTO NECESSARIO al 100% della categoria scorporabile OG3), mediante indicazione espressa nel DGUE e nel "Modello A" (e mediante compilazione di apposita dichiarazione da allegare nello spazio predisposto su START). In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della categoria scorporabile, per la quale non è in possesso dei relativi requisiti (SOA OS21 Classifica I o superiore) anche in caso di RTI parere MIT 3274 del 27 febbraio 2025.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.lgs. n. 36/2023, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione. Si precisa che per "importo dei lavori a base di gara" si intende, così come chiarito dal Consiglio di stato, Adunanza Plenaria 13 gennaio 2023, n. 2, "l'importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa".

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, di cui alla sopra riportata tabella, ovvero avere:

- **Per la categoria prevalente** dei lavori **OS21 cl. I° attestazione SOA** in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui all'allegato II.12 parte II del D.lgs. 36/2023 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'allegato II.12 tab. A del D.lgs. 36/23.

Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria di cui sopra dovrà essere dichiarato nel Modello A e nel DGUE elettronico di START, accedendo alla compilazione on line dello stesso, nella Parte II: Informazioni sull'Operatore Economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali".

- **Per la categoria scorporabile** dei lavori **OG3, trattandosi di lavori sotto-soglia (importo inferiore ad €. 150.000,00)**, per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente avere il possesso di quanto elencato all'art. 28 allegato II.12 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, nel caso di mancanza di attestazione SOA, per la dimostrazione dei requisiti, è consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, *mediante* compilazione del modello 'Eventuale dichiarazione possesso requisiti OG3 in forma semplificata ai sensi articolo 28 allegato II.12 del codice', attestante il possesso, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€. 65.132,54);
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di possesso dell'attestazione SOA per la categoria scorporabile OG3 di cui in tabella è sufficiente dichiarare la stessa nel modello A e nel DGUE elettronico di START, accedendo alla compilazione on line dello stesso, nella Parte II: Informazioni sull'Operatore Economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali".

Si rinvia in ogni caso alla normativa di legge in materia di possesso dei requisiti.

Per la comprova del requisito è acquisita d'ufficio l'attestazione SOA mediante consultazione del Casellario delle Imprese presente sul sito istituzionale di ANAC.

Per la partecipazione, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello DGUE.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START

sotto la voce **“Documentazione rinnovo/verifica triennale SOA”**. In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.¹

OBBLIGO POSSESSO PATENTE A CREDITI

L'appaltatore deve inoltre essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza (art. 27, c.1 del d.lgs. 81/2008) con punteggio pari o superiore a 15 crediti (art. 27, c.10 del d.lgs. 81/2008).

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione per i lavori

- a) Il requisito di qualificazione dei lavori di cui all'art. 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, **fermo restando che ogni componente deve essere qualificato per i lavori assunti.**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione per i lavori

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del codice (come da ultima modifica di cui alla Legge n. 34/2026).

¹ L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in tema di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, stabilisce che “Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione”; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l'art. 17, comma 1 del citato allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 prevede che “In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice), utilizzano i requisiti propri, ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- a. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Per la categoria prevalente OS21, ai sensi dell'art. 104 c.11, trattandosi di lavori/operazioni di posa in opera o installazione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, **è escluso l'avvalimento**, pertanto dovranno essere direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento avente la relativa qualifica.

Pertanto, con riferimento esclusivamente alla categoria OG3:

Come previsto ai sensi dell'art. 104, c. 2 del Codice, qualora il contratto di avalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione, e allega, nel caso di cui al comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la certificazione rilasciata dalla SOA.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104 c. 5 del codice l'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 67 c. 7 del codice, in caso di indicazione come impresa ausiliaria di un consorzio non necessario, possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6.2 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria compilate nella **"Dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria"** sono allegate alla domanda di partecipazione nell'apposito spazio predisposto su START.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento inserendolo nell'apposito spazio predisposto su START "documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4".

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 2.15 del Capitolato speciale di Appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (**modello A**) il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Divieto subappalto a cascata

Come specificato nella determinazione a contrarre ed ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. n.36/2023, non è consentito subappaltare alcuna lavorazione già oggetto di subappalto (cd "subappalto a cascata") in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo inoltre conto che le strette tempistiche previste per l'esecuzione potrebbero essere ritardate da un aggravio del procedimento.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici né nella fase della esecuzione del contratto ex art. 119 comma 4 lettera c).

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 (CNEL: F012). In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In osservanza dell'articolo 1, commi 4 e 7 dell'allegato II.3 al codice, il concorrente si impegna (nella dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione Modello A), a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **10** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al **10** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'allegato II.3 del codice ha stabilito, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, di ridurre la quota di assunzioni di cui al comma 4 dal 30% al 10%.

N.B. Le assunzioni necessarie sono calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante delegante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo in contraddittorio con la Stazione appaltante.

L'operatore, con la partecipazione alla procedura, prende atto e accetta lo stato dei luoghi indicati nei documenti tecnici allegati, precludendosi qualsiasi possibilità di successiva contestazione in merito.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link: [Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Trattandosi di procedura con inversione procedimentale, e dovendo verificare, prima di procedere alla valutazione delle offerte, alla verifica da parte della stazione appaltante dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC, la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START all'interno della documentazione economica.

Tale scelta si rende necessaria in quanto è attualmente in fase di implementazione una soluzione tecnica che preveda la possibilità di richiedere la verifica del pagamento del contributo ANAC tramite piattaforma certificata.

In merito alla necessità di verifica del pagamento del contributo in favore dell'Autorità, in caso di inversione procedimentale, si rimanda a quanto specificato al punto 16 della relazione illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/01/2026.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno fissati all'interno della Piattaforma Start, nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito al sistema è pari a 150 MB. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti e prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione dello stesso form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'*offerta economica*, alla *domanda di partecipazione* e *DGUE*.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma START offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. In particolare, nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara, il **Sistema START** inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzo.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e allegati alla documentazione di gara, messi a disposizione nell'apposita sezione della Piattaforma, ad esclusione del DGUE elettronico e della domanda di partecipazione che vengono generati dalla piattaforma stessa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica (ove trattasi di OEPV) o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità, e in quanto dovute ad un errore dell'operatore partecipante, sono a totale rischio dell'operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione/dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica (ove trattasi di OEPV) e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (ove trattasi di OEPV) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria (ove richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria (ove richiesta);
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza (ove richiesta);
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI (ove richiesta);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (ove richiesta).

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale (ove trattasi di OEPV).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica (ove trattasi di OEPV) e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le dichiarazioni sul CCNL e sulle spiegazioni concernenti l'eventuale difformità dei costi della manodopera sono suscettibili di soccorso istruttorio mentre le altre eventuali dichiarazioni concernenti l'offerta economica sono suscettibili di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START (**Obbligatorio**);
- 2) Modello A - Dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (**Obbligatorio**);
- 3) DGUE elettronico di START (**Obbligatorio**);
- 4) Spazio per documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 5) Spazio per documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 6) Spazio per eventuale procura;
- 7) Mod. dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria;

- 8) Mod. dichiarazione assolvimento pagamento imposta di bollo (**Obbligatorio**);
- 9) Mod. dichiarazione titolare effettivo (**Obbligatorio**);
- 10) eventuale dichiarazione possesso requisiti OG3 in forma semplificata ai sensi articolo 28 allegato II.12 del codice (per importo lavori inferiore ad €. 150.000);
- 11) eventuale dichiarazione subappalto qualificante al 100% della categoria scorporabile OG3;
- 12) dichiarazione di equivalenza CCNL applicato (**obbligatorio**);
- 13) Codice di comportamento dipendenti pubblici - D.P.R. n. 62/2013 e P.I.A.O. pubblicato e reperibile all'indirizzo: [https://www.comune.pievefosciana.lu.it/sottosezione Amministrazione trasparente](https://www.comune.pievefosciana.lu.it/sottosezioneAmministrazionetrasparente).
- 14) Spazio per inserimento copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**obbligatorio CAUSA ESCLUSIONE per operatori con oltre 50 dipendenti**);
- 15) Spazio per copia dell'attestato SOA in corso di validità regolarmente autorizzata;
- 16) Spazio per eventuale documentazione aggiuntiva.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, individuati come obbligatori sulla piattaforma START, non viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato ma comporta un blocco del sistema che non permette al concorrente di passare al passo 3 (il passo di riepilogo dei documenti caricati dove è presente il tasto "Invio" per inviare la busta telematica).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma START.

Deve inoltre essere compilato l'ulteriore **modello A "dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione"** allegato nella piattaforma nell'apposito spazio predisposto.

La domanda di partecipazione generata dal sistema START, la dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda, la dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega, nell'apposito spazio predisposto "Dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo", la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale compilando il modello "**Dichiarazione di assolvimento pagamento imposta di bollo**" e allegare, obbligatoriamente copia della marca da bollo con annullamento della stessa mediante apposizione del CIG.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nota: Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Indicazioni in merito alla domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione generata da START (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato;
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante delegante lo svolgimento della gara alla CUC, consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stessa Stazione appaltante delegante;

- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023), in particolare:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Come previsto all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nel caso in cui il socio sia una persona giuridica devono essere indicati anche gli amministratori di quest'ultima.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui sopra, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Nota aggiornamento piattaforma START

La piattaforma START consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avalimento – ove previsto), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente, le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offidente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzo di START.

Si precisa che la domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella dichiarazione amministrativa integrativa di partecipazione (modello A), il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma START.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e

detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Indicazioni in merito al DGUE generato dalla piattaforma START

Al termine della compilazione del questionario on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti il DGUE

dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) **da ciascun membro** facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023 il DGUE

dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **"Dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore ed inserito nell'apposito spazio predisposto su START.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

NOTA PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE: nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario o di un operatore riunito, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line per ogni membro dell'operatore riunito da parte della capogruppo oppure da parte delle mandanti stesse, ciascuna per il proprio DGUE.

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per la consorziata possa esser fatta dal concorrente partecipante o direttamente dalla consorziata.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Si ribadisce che l'avvalimento è vietato per la categoria prevalente OS21.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE generato dal sistema START.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre compilare ed inserire nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START il **Modello "Dichiarazione consorziata esecutrice/ausiliaria"**.

Il modello dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale ed inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico START.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti dei lavori eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante quanto previsto nella dichiarazione integrativa alla domanda amministrativa – modello A.

Ogni altra dichiarazione attestante quanto previsto nella dichiarazione integrativa alla domanda amministrativa – modello A.

16. OFFERTA TECNICA

Non prevista nella presente procedura.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma START secondo le seguenti modalità:

Per presentare l'offerta economica sulla piattaforma START il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica, generata dalla piattaforma START e firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale offerto, con arrotondamento alla terza cifra decimale**, sull'importo posto a base di gara pari ad **€. 182.586,63 (CentoOttantaduemilaCinquecentoOttantasei/63)** al netto di IVA, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) **L'importo complessivo offerto per l'appalto al netto di Iva.**
- c) **gli oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro per l'esecuzione dell'appalto;
- d) **i costi della manodopera** per l'esecuzione dell'appalto.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera pari ad **€. 49.944,33**, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del codice, per tutta la durata del contratto, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera come sopra individuati.

L'operatore economico può dimostrare, in specie quando il costo della manodopera da lui indicato è inferiore a quello della S.A., che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui l'operatore economico indichi, nell'offerta economica di START, un importo della manodopera **INFERIORE** rispetto a quello risultante dal progetto, **DEVE COMPILARE il modello B.1 'Dichiarazione di eventuale difformità manodopera'**, sottoscriverlo digitalmente e caricarlo all'interno della busta telematica economica. L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della

manodopera diversi da quelli individuati nel progetto non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.

Nel caso in cui l'importo della manodopera dichiarato nell'offerta economica generato da START non coincida con quello dichiarato nel modello B.1 si terrà conto dell'importo inserito nella Piattaforma START all'interno dell'offerta economica. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi nel modello B.1 non costituisce causa di esclusione.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) D.lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

L'operatore economico dovrà presentare sul sistema START, una offerta economica in ribasso sull'importo a base di gara e dovrà separatamente indicare, **pena l'esclusione**, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

Si precisa che per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVRI ecc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on-line".

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare per tutta la durata del contratto i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del D.Lgs. 36/2023.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, determinato dal miglior ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che verrà applicato all'elenco prezzi unitari posto a base di gara trattandosi di un appalto con corrispettivo a misura.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno e l'ora della prima seduta telematica verrà comunicato tramite la piattaforma START.

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica START che supporta le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di

alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche. Sarà cura del seggio di gara e della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'Ente delegante Comune di Pieve Fosciana ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

19.1. PROCEDURA DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE ED APPLICAZIONE INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Le operazioni di gara sono a cura del Responsabile del procedimento in fase di affidamento e seguono il seguente iter:

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate su START. Successivamente il Seggio di gara procederà all'esecuzione dei seguenti passaggi:

- verifica, nei confronti di tutti i concorrenti, del pagamento del contributo ANAC e dell'eventuale modello B.1 'Dichiarazione di eventuale difformità manodopera' inseriti nella busta economica di START;
- apertura e valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti;
- in caso di offerte presentate inferiori a 5, simulazione della graduatoria con rilevazione quale miglior offerta quella con il ribasso più alto; in caso di 5 o più offerte presentate, calcolo della soglia di anomalia e simulazione della graduatoria con rilevazione delle offerte anormalmente basse e contestuale esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 c.1 del Codice, con applicazione del metodo "A";
- nel rispetto dei principi di economicità, tempestività e risultato di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 si procederà all'apertura della busta della documentazione amministrativa dell'operatore economico primo in graduatoria (**cioè l'operatore economico che ha presentato la miglior offerta non anomala come individuato dalla piattaforma START**), onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma START effettuerà automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo

classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo, anche attivando l'eventuale soccorso istruttorio, così via procedendo fino all'individuazione della migliore offerta del concorrente la cui documentazione amministrativa sia conforme alle prescrizioni della documentazione di gara;

- completamento delle operazioni in piattaforma mediante apposita funzionalità che permette di approvare la sola busta amministrativa dell'operatore economico come sopra individuato, senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti;
- acquisizione della graduatoria generata automaticamente e, infine, formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente risultato miglior offerente.

Qualora l'esclusione dell'aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma START, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma START. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento procede all'eventuale esclusione previo parere istruttorio e supervisione del RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'art. 54 c. 1, trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, si procederà al calcolo dell'anomalia ed alla conseguente esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Il metodo per il calcolo della soglia di anomalia, calcolata automaticamente mediante apposita funzionalità della piattaforma START, è il metodo "A" di cui all'allegato II.2 al Codice per cui saranno escluse le offerte di valore pari o superiore alla soglia.

Il RUP, con il supporto del seggio di gara, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente con il supporto del seggio di gara e della Centrale di Committenza, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, previste al co. 3 dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente avvalendosi del supporto del seggio di gara, esamina le spiegazioni fornite e successivamente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento procede all'eventuale esclusione, previo parere istruttorio e supervisione del RUP, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o nel caso in cui l'offerta risulti anormalmente bassa per le motivazioni di cui ai co. 5 e 6 del predetto art. 110.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile del procedimento in fase di affidamento procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante delegante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante delegante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante delegante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante delegante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria (ove richiesta).

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55 c. 2 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La garanzia provvisoria (ove prevista) dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4, pari al 5 % dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53 c. 4-bis alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c.8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 c. 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante delegante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a cura dell'ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante delegante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera di cui al presente appalto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'ente delegante approvato con Deliberazione di G.C. n. 14 del 28/03/2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.amministrazionetrasparente.eu/comunepievefosciana/>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante inserimento degli stessi nell'apposito spazio "accesso agli atti" predisposto dalla Piattaforma START e comunicata agli interessati mediante la piattaforma stessa.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'accesso nell'apposito spazio "accesso agli atti" predisposto dalla Piattaforma START. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la piattaforma stessa.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è il Comune di Pieve Fosciana;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema telematico di Acquisti telematici Regione Toscana;

il Responsabile trattamento dati personali è la società Hunext consulting con sede a Casier (TV) via a. volta n. 23.

In relazione alle **finalità del trattamento** dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica (ove trattasi di OEPV) vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara; in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

I dati saranno conservati presso la sede della Stazione appaltante e dell'ente delegante, per il tempo prescritto dalle norme di legge.

I dati potranno essere comunicati a:

- al personale della Stazione appaltante, per ragioni di servizio;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, che si intendono espressamente richiamati.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

28. ALTRE INFORMAZIONI

- **L'ora di riferimento per l'inizio delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START;**
- L'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare di gara non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, nel caso in cui il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi;
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare e in tutta la restante documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;
- La S.A. si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei

presupposti giuridici su cui la procedura si basa senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento;

- La S.A. si riserva inoltre di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 108, comma 10 D.lgs. n. 36/2023);
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- L'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace, è adottata con atto del responsabile del contratto ai termini dell'art. 17 c. 5 del D.lgs. 32/2023 che esegue dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- Il partecipante relativamente alla presente procedura, attraverso la presentazione della domanda, implicitamente dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare tutte le modalità e prescrizioni previste dalla documentazione di progetto e dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri ed obblighi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nessuno escluso;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 e al Codice Civile in materia dei contratti. Si richiamano, inoltre, le disposizioni del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento
in fase di affidamento
U.C. Garfagnana
Ing. Federica Tognini